

R.G. n. 1752-1/2023



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV FALLIMENTARE

SENT. 1/25
 Rep. 2/25
 Liq. CONT. 1/25 DE LUCA F.
 Liq. CONT. 2/25 GISMONDI R.

composto dai magistrati:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei sovraindebitati **ROBERTO GISMONDI**, C.F. GSMRRT57C01H501K, nato a Roma l'1.03.1957, e **DE LUCA FRANCA**, C.F. DLFCNC57C68G811W, nata a Pomezia (RM) il 28/03/1957, fra loro coniugi, entrambi attualmente residenti in Viterbo, Piazza Vittorio Veneto n. 10, sulla base del ricorso e della relazione redatti con l'ausilio e l'assistenza del dott. Alfredo Barbaranelli e Avv. Simona Di Croce quali Gestori della Crisi da Sovraindebitamento;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione e successive integrazioni ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai

debitori a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che sussistono i presupposti per la presentazione di una domanda ex art. 66 CCII poiché Gismondi Roberto e De Luca Franca sono coniugi in regime di separazione dei beni e che i predetti hanno, in parte, posizioni debitorie comuni;

rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persone fisiche percipienti reddito da pensione Inps che si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII;

rilevato che gli istanti affermano di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalle fidejussioni rilasciate a favore di diversi istituti di credito (cfr. all. 11,12, 13, 14, 15, 49 e 50 e all. 16 Centrale Rischi B.I., Relazione) per debiti commerciali relativi alla società SIDERLAZIO Srl (C.F./P, IVA 04735931000) con sede legale in Pomezia, Via Laurentina Km 24,00, e che, l'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte deriva dalle azioni esecutive sugli immobili di proprietà dei debitori, intraprese da Banca Popolare del Frusinate, tramite la mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A. attivando le fidejussioni a suo tempo sottoscritte (cfr. all. 11,12,13,14,15,49 e 50, Relazione);

-che in ordine alla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, gli istanti hanno dichiarato di aver sempre onorato i propri debiti, subendo unicamente le seguenti azioni esecutive:

1) Cerved Credit Management S.p.A. / De Luca Franca - Gismondi Roberto
- RG 1134/2020 Tribunale Ordinario di Roma - per il debito di €

239.171,41 il cui pignoramento ha ad oggetto l'appartamento, con posto auto e cantina, sito in Roma - Via Padre Angelo Paoli n. 88, la cui piena proprietà spetta per la quota indivisa di $\frac{1}{2}$ ciascuno a Gismondi Roberto e De Luca Franca, aggiudicato all'asta del 25.7.2023 per euro 324.000,00, nonché, il locale uso deposito sito in Roma - Via Battistini n. 67, la cui piena proprietà per l'intero spetta a Gismondi Roberto, aggiudicato all'asta del 25.7.2023 per euro 156.700,00, con conseguente trasferimento, in seguito all'avvenuta vendita, della residenza dei sovraindebitati in Viterbo, Piazza Vittorio Veneto n. 10;

2) Cerved Credit Management S.p.A./De Luca Franca - RG 436/2020

Tribunale Ordinario di Velletri, per un complessivo debito di € 239.171,41, il cui pignoramento ha ad oggetto l'immobile sito in Pomezia - Via Orazio n. 8, la cui proprietà spetta per l'intero a De Luca Franca, aggiudicato al prezzo di € 75.000,00 al sig. Giovanni Grassi, giusto Decreto di Trasferimento del 09/01/2023 emesso dal Tribunale di Velletri (cfr. all. 45, Relazione);

3) Cerved Credit Management S.p.A./De Luca Franca - Gismondi

Roberto RG 204/2020 Tribunale Ordinario di Viterbo (Creditore intervenuto: SIENA NPL 2018 S.R.L.), attualmente sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c., instaurato per un complessivo debito di € 239.171,41 il cui pignoramento ha ad oggetto l'immobile ad uso abitativo, sito in Vignanello(VT) - Via Valle Maggiore snc, la cui piena proprietà spetta per la quota indivisa di $\frac{1}{2}$ ciascuno a Gismondi Roberto e De Luca Franca, rispetto a cui il Gestore ritiene che il creditore Cerved Credit Management Spa sarà presumibilmente soddisfatto con la vendita degli Immobili di Roma di cui al punto 1), con un valore di realizzo di circa 480.700,00;

-che risulta in atti un'azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dai debitori con atto Notaio De Nicola di Roma del 17.02.2012 rep. 150909, trascritto in Conservatoria RM 2 il 20/07/2012, sugli immobili di proprietà siti in Roma, Vignanello e Pomezia, impugnato nel 2014 mediante un'azione revocatoria avanti

il Tribunale di Roma dal creditore Banca Popolare del Frusinate Soc. Coop. per Azioni, che trovava accoglimento con la sentenza n. 1116/2017, pubblicata il 19/09/2017 con cui il Tribunale revocava l'atto impugnato (cfr. all. 24, Relazione);

In ordine alla **situazione patrimoniale attuale** i ricorrenti riferivano quanto segue:

-di essere titolari di una quota pari a a $\frac{1}{2}$ ciascuno del diritto di proprietà sull'immobile sito in Roma, Via Padre Angelo Paoli nn. 88-90, aggiudicato e venduto, con conseguente trasferimento degli istanti in Viterbo;

-di essere titolari di una quota pari a a $\frac{1}{2}$ ciascuno del diritto di proprietà sull'immobile sito in Vignanello (VT), Via Valle Maggiore snc e dell'annesso nocciolo;

- di essere titolari del conto cointestato Allianz bank c/c 0687470 che alla data del 31.12.2022 riportava un saldo pari a € 272,82, successivamente chiuso il cui saldo è stato versato nel c/c 08532226 Allian bank intestato al sig. Gismondi;

- quanto a Gismondi Roberto

-di essere titolare del diritto di proprietà relativo all'immobile sito in Roma, Via Battistini n. 67;

-di essere titolare del diritto di proprietà relativo all'autovettura Land Rover Discovery Diesel targata ZA003VS immatricolata nel 2004, Euro 3, valutata € 1.500,00 (cfr. doc. 70, Relazione);

-di essere titolare dei seguenti depositi bancari: a) il deposito bancario presso CHEBANCA c/c 100571956132 che riporta un saldo al 31.12.2022 di € 793,96, b) il deposito bancario presso Allianz bank c/c 08532226 che alla data del 05.03.2023 riportava un saldo pari a € 3.668,70 cui risultava collegata la polizza linked n. 1270686;

-di essere titolare delle seguenti polizze assicurative e pensionistiche: a) polizza Unit Linked posizione n. 1270686 Allianz Bank che riporta un saldo alla data del 05.03.2023 pari ad € 78.777,37, riscattata nel 2023 con una rendita vitalizia annuale di € 2.136,00 lorde, corrisposte a cadenza semestrale a decorrere

dall'01.08.2023, b) Polizza Assicurativa contratto n. 1510973 Eurovita S.p.A. che riporta alla data del 14.02.2023 un saldo pari a € 70.701,69, riscattata con richiesta di rendita vitalizia annuale stimata per € 2.000,00 da suddividersi in due rate semestrali, c) Polizza Assicurativa contratto n. 00005336951 CHEBANCA-Aviva Multiramo Sprint Polizza assicurativa Unit-Linked sottoscritta con CHEBANCA avente saldo alla data del 03.03.2023 pari a € 25.479,79; -di essere titolare di reddito netto da pensione INPS pari a € 34.611,87;

- quanto a De Luca Franca

-di essere titolare del diritto di proprietà relativo all'immobile sito in Pomezia, Via Orazio n. 8, oggetto di azione esecutiva immobiliare nel procedimento n.R.G.E. 436/20 aggiudicato per € 75.000 dal sig. Giovanni Grassi, giusto decreto del Tribunale di Velletri del 09.01.2023 (cfr. doc. 45, Relazione);

-di essere titolare del diritto di proprietà relativo alle autovetture Fiat Panda targata CZ143NJ immatricolata nel 2006, Euro 4, valutata € 1.000,00 e Mercedes 180 CDI targata EN9817R, immatricolata nel 2011 e valutata € 4.000,00 (cfr. doc. 71, Relazione);

-di essere titolare dei seguenti depositi bancari: a) Postepay con saldo alla data del 31.12.2022 pari a € 193,12, b) conto Banco Posta c/c n. 1020926315 con saldo di € 354,06 alla data del 31.12.2022;

-di essere titolare delle seguenti polizze assicurative: a) Polizza Zurich n. 0069829 stipulata nel 2011 in favore della figlia Martha Gismondi (cfr. doc. 42, Relazione);

-di essere titolare di reddito netto da pensione INPS pari a € 30.580,19, nonché una ulteriore pensione erogata dall'INPS, gestione separata, per circa € 98,00 lorde mensili per 13 mensilità, salvo successiva verifica del cumulo e/o totalizzazione effettuata dall'istituto;

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico dei ricorrenti sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

- a carico di entrambi i ricorrenti, debiti in solido per fideiussioni rilasciate a garanzia di debiti a carico della società **SIDERLAZIO SRL** come riportate nel seguente schema riepilogativo riportato nella Relazione redatta dall'OCC:

Creditore	GARANTITO	VALORE GARANZIA	IMPORTO GARANTITO	GISMONDI	DE LUCA
AMCO COMPANY SPA	SIDERLAZIO SRL	€ 450.000,00	€ 129.810,00	€ 64.905,00	€ 64.905,00
FINO 2 SECURISATION SRL	SIDERLAZIO SRL	€ 2.750.000,00	€ 1.095.595,00	€ 547.797,50	€ 547.797,50
INTESA SANPAOLO SPA	NON RILEVATO	€ 520.000,00	nulla	nulla	nulla
MPS FACTORING LEASING SP	SIDERLAZIO SRL	€ 358.812,00	€ 354.025,00	€ 177.012,50	€ 177.012,50
PURPLE SPV SRL	SIDERLAZIO SRL	€ 621.600,00	€ 110.734,00	€ 55.367,00	€ 55.367,00
SIENA NPL	SIDERLAZIO SRL	€ 1.260.000,00	€ 233.073,00	€ 116.536,50	€ 116.536,50
ZWORLD SRL	SIDERLAZIO SRL	€ 1.010.000,00	€ 108.893,00	€ 54.446,50	€ 54.446,50
COFIDIS SPA	CESS.DEL QUINTO	iniziale	€ 41.523,00	ad oggi	€ 35.563,00
TOTALE		€ 6.970.412,00	€ 2.073.653,00	€ 1.016.065,00	€ 1.051.628,00

- a carico di De Luca Franca, un ulteriore residuo debito di € 35.563,00 nei confronti della finanziaria COFIDIS per aver acceso un prestito mediante cessione del quinto dello stipendio il 16/05/2022 che terminerà a maggio 2032 mediante restituzione di n. 120 rate di € 469 cadauna, stipulato ad estinzione di un altro debito, sempre per cessione del quinto dello stipendio acceso in data 31/08/2019 con BNL originariamente di € 21.600,00,

per una complessiva situazione debitoria pari a € 2.067.693,00 gravante su un attivo disponibile formato dai beni mobili e immobili verificati e indicati nel seguente prospetto (con precisazione che l'attivo relativo agli Immobili di proprietà dei debitori è stato ricavato dal Valore di aggiudicazione delle Aste eseguite in seno alle esecuzioni immobiliari incardinate presso i Tribunali di Roma e Velletri):

ATTIVO

Beni	GISMONDI	DE LUCA	TOTALE
IMMOBILI	€ 240.350,00	€ 315.000,00	€ 555.350,00
AUTOVEICOLI		€ 5.000,00	€ 5.000,00
BANCHE	€ 4.599,07	€ 683,92	€ 5.282,99
POLIZZE ASSICURATIVE	€ 174.958,85	-	€ 174.958,85
REDDITI DA PENSIONE-QUOTA PER 3 ANNI	€ 33.000,00	€ 27.000,00	€ 60.000,00
TOTALE	€ 452.907,92	€ 347.683,92	€ 800.591,84

con previsione della messa a disposizione di complessivi € 246.391,84 comprendenti la somma di € 60.000,00 **in tre anni**, relativa a parte della pensione di entrambi i ricorrenti, comprensivi di spese in prededuzione stimate in € 35.000,00 + € 10.000,00, quale compenso stimato per il Liquidatore nominando con residuo volto a soddisfare il ceto creditorio, secondo i gradi di privilegio (cfr. integrazione alla Relazione, allegati fascicolo telematico 29.11.2024);

-rilevato che il nucleo familiare risulta composto unicamente dai due debitori, in quanto la figlia risiede all'estero dal 2020, e che le spese familiari annuali indicate dagli stessi sono pari € 40.600,00;

-rilevato che, i ricorrenti hanno messo a disposizione dei creditori la totalità dei beni compresi nel loro patrimonio residuo risultante all'esito della procedura concorsuale inerente il fallimento della SIDER LAZIO SRL e di quelli propri fuori del fallimento della Sider Lazio Srl, le polizze assicurative maturate oltre una quota della propria pensione, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b)CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

-che dall'indicatore ISEE allegato dai debitori alla data 10.03.2023 risulta un complessivo importo di € 129.437,38 (cfr. doc. 3, Relazione) comprendente altresì gli immobili di proprietà sopra indicati che entreranno nella procedura di liquidazione controllata

e che con la loro successiva vendita determineranno un importo ISEE notevolmente inferiore derivante esclusivamente dai redditi pensionistici degli istanti;

-che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerga l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento degli istanti;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata; rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si sono rivolti i debitori, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

visti gli artt. 66, 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **ROBERTO GISMONDI**, C.F. GSMRRT57C01H501K, nato a Roma l'1.03.1957, e **DE LUCA FRANCA**, C.F. DLCFNC57C68G811W, nata a Pomezia (RM) il 28/03/1957, entrambi residenti in Viterbo, Piazza Vittorio Veneto n. 10,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Dott. Barbaranelli Alfredo (C.F. BRBLRD64P14H501N) con studio in Roma, Via Federico Rosazza n. 31;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con

la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione; che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma, 7.01.2025


Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Jachia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 8/1/2025

